

1. QUALI IMPIANTI SONO SOGGETTI A CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA?

Tab. 1 - Impianti soggetti a controllo di efficienza energetica

In base a quanto stabilito dal D.P.R. del 16 aprile 2013 n.74 ss.mm.ii, sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW di seguito elencati:

- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile;
- impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas, metano o GPL
- impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico
- macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
- pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica
- impianti alimentati da teleriscaldamento – sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
- impianti di micro-cogenerazione
- unità cogenerative
- stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, se fissi ed alimentati da combustibile non rinnovabile, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

Sono esclusi dall'attività di controllo:

- stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante alimentati da combustibile liquido/solido rinnovabile.
- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

2. QUANDO EFFETTUARE IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA?

Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- secondo le cadenze riportate nell'*Allegato A* del D.P.R. 74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione (Vedi TAB 2);
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato dal **MANUTENTORE/INSTALLATORE**, che deve essere abilitato ai sensi del D.M. 37/08.

In occasione del controllo di efficienza energetica il manutentore/installatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica dove verrà apposto il bollino.

Tab. 2

ALLEGATO A (articolo 8, commi 1, 2 e 5) del D.P.R. 16/04/2013 N.74

Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100	2	Rapporto tipo 1
		P≥100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<100	4	Rapporto tipo 1
		P≥100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4	Rapporto tipo 2
		P≥100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P≥12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P≥12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P>10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	Pel<50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	Pel≥50	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale Pel - Potenza elettrica nominale				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.				
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.				

3. QUANTO COSTA IL BOLLINO?

Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti in occasione del controllo di efficienza energetica, attraverso il segno identificativo denominato "Bollino".

Come previsto al punto 12.4 dell'Allegato A delle Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici, di cui al D.G.R. 28 Luglio 2014 n. 961, il costo omnicomprensivo di ciascun "Bollino" è di € 15,00; è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso l'A.T.I. Itambiente S.r.l. - S.E.A S.r.l. (che è l'organismo affidatario per il Comune di Perugia) e lo appone sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia.

Il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l'impianto e nel caso in cui lo stesso impianto sia servito da più generatori, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali al focolare dei singoli generatori.

Tab. 3

Importo del contributo in funzione della potenza dell'impianto termico

Generatori di calore a fiamma	
Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo
Fino a 100	1 bollino
Da 101 a 200	3 bollini
Da 201 a 300	5 bollini
Superiori a 300	7 bollini
Altre tipologie d'impianto	
Tipologia d'impianto	Contributo
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	1 bollino
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	3 bollini
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	1 bollino
Impianti cogenerativi	7 bollini

4. CHE DIFFERENZA C'E' TRA IL CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA E L'ISPEZIONE?

In occasione di interventi di manutenzione e controllo su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12kW ed a periodicità stabilite in base al tipo di impianto (vedi Tab. 2 alla FAQ n.2), il **manutentore** effettua il **Controllo Efficienza Energetica** e provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico **Rapporto di controllo di efficienza energetica**, utilizzando i modelli conformi agli allegati II, III, IV e V del D.M. 10/02/2014 ed apponendo l'apposito bollino; una copia del Rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva, una copia è trasmessa a cura del manutentore all'Autorità competente, nel caso del Comune di Perugia l'A.T.I. Itambiente S.r.l. - S.E.A S.r.l., e una terza copia è conservata dalla ditta di manutenzione.

Il Comune di Perugia ha il compito di verificare che la manutenzione ordinaria periodica e i controlli di efficienza energetica siano stati eseguiti correttamente nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, e lo svolge attraverso l'A.T.I. Itambiente S.r.l. - S.E.A S.r.l. con l'effettuazione delle **ispezioni**, che consistono in un intervento di controllo tecnico e documentale in sito, svolto da esperti qualificati incaricati, mirati a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni della normativa vigente.

L'ispezione comprende anche una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio e una consulenza sui possibili interventi atti migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

L'ispezione non sostituisce la manutenzione ordinaria ed il controllo di efficienza energetica.

5. QUALI IMPIANTI SONO SOGGETTI AD ISPEZIONE?

L'attività di ispezione è prevista per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10kW, gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale maggiore di 10kW con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12kW.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato entro 90 giorni dalla scadenza dall'ultimo controllo ed inviato dal manutentore o terzo responsabile all'A.T.I. Itambiente S.r.l. - S.E.A S.r.l. è ritenuto **sostitutivo dell'ispezione** nei seguenti casi:

1. impianto di climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria alimentato a gas metano o GPL con potenza termica utile compresa tra 10kW e 100kW;
2. impianto di climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria alimentato a combustibile liquido o solido non rinnovabile con potenza termica utile compresa tra 10kW e 20kW;
3. tutti gli impianti realizzati con macchine frigorifere/pompe di calore con potenza termica utile compresa tra 12kW e 100kW;
4. tutti gli impianti di cogenerazione e teleriscaldamento con potenza termica utile superiore a 100kW.

L'ordine e la cadenza delle ispezioni in funzione delle potenze e delle tipologie di impianti è riportata nella Tab. 4.

Tab. 4

Ordine e cadenza delle ispezioni in funzione delle potenze e delle tipologie di impianti

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale ⁽¹⁾	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Compresa tra 10 kW e 20 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

6. QUANDO L'ISPEZIONE È CON ADDEBITO E QUANTO COSTA?

L'ispezione nei casi ove è prevista, che viene effettuata dai tecnici dell'A.T.I. Itambiente S.r.l. - S.E.A S.r.l., è **gratuita** per gli impianti per i quali sia pervenuto regolarmente il Rapporto di controllo efficienza energetica, di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 corredati di bollino (impianti autocertificati).

L'ispezione è invece **a pagamento** nei seguenti casi riportati:

Ispezione con addebito

Descrizione	Ispezione con addebito
(9.2) Tutti gli impianti termici soggetti ad ispezione, per i quali i controlli di efficienza energetica non risultano effettuati entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la loro esecuzione.	Tali impianti sono soggetti ad ispezione con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

Ispezione con addebito in caso di difformità dopo ispezione

Descrizione	Tipo d'ispezione
(11.11) Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà inviare all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'Allegato 6.	<p>Nel caso la dichiarazione non venga inviata entro i termini previsti, verrà eseguita una nuova ispezione con addebito</p> <p>Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, verrà effettuata ispezione con addebito.</p>
(11.10) In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, l'Autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore.	
(11.12) Se durante l'intervento manutentivo di cui al punto 11.11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'Allegato B al D.P.R. 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla sostituzione del generatore di calore, il responsabile avviserà l'Autorità competente utilizzando il modello di cui all'Allegato 7.	Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'Autorità competente effettua un'ispezione con addebito
(11.14) Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'Allegato 6 e, quando prevista, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.	

Ispezione con addebito in fase di accertamento documentale

Descrizione	Tipo d'ispezione
(8.3.b) Qualora si evidenzino anomalie e/o difformità che non siano in grado di determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa.	L'Autorità competente programma un'immediata ispezione con addebito
(8.3.c) In caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall'Autorità competente stessa.	Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

In caso di ispezione con addebito il costo dell'attività ispettiva in ragione delle fasce di potenza è la seguente:

Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Importo in € (IVA compresa)
inferiore a 35 kW	€ 140,00
da 35,1 kW a 116 kW	€ 200,00
da 116,1 kW a 350 kW	€ 250,00
superiore a 350 kW	€ 300,00

Altre tipologie di impianto

Tipologia d'impianto	Importo in € (IVA compresa)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	€ 100,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	€ 200,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	€ 100,00
Impianti cogenerativi	€ 300,00

Mancato appuntamento (11.19)

In caso di "mancato appuntamento" l'addebito come rimborso spese, calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00 (IVA compresa) da sommarsi al costo dell'ispezione, se dovuto.

7. COSA DEVO FARE SE UN IMPIANTO E' DISATTIVATO?

Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a nessuna fonte di energia; tale disattivazione dovrà essere effettuata a cura del manutentore che dovrà annotarla nel libretto d'impianto.

A disattivazione avvenuta il responsabile d'impianto dovrà trasmettere all'A.T.I. Itambiente S.r.l. - S.E.A S.r.l., **entro 30 giorni** dalla disattivazione dell'impianto e/o generatore, apposita dichiarazione debitamente compilata il cui modello è scaricabile nella sezione "Documenti di utilità" dal sito <http://www.itambientesrl.it/info-manutentori/comune-di-perugia>; una copia della stessa dovrà essere allegata al libretto di impianto.

L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'A.T.I. Itambiente S.r.l. - S.E.A S.r.l..